

TRIBUNALE DI VERCELLI

\*

RINNOVAZIONE DELLA PROPOSTA DI ACCORDO  
DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI E DI SODDISFAZIONE  
DEI CREDITI EX ART. 7 L. 27.1.2012 N. 3

formulata da **SAVIO PAOLA**, residente in Santhià, Via Alfieri n. 15, cod. fisc. SVAPLA63R66I337F, elettivamente domiciliata in Vercelli, Via Nigra n. 2, presso lo studio dell'avv. Edmondo Dibitonto (p.e.c. edmondo.dibitonto@ordineavvocativercelli.eu, fax 0161.501192, cod. fisc. DBTDND46R20I337F) e dell'avv. Daniela Buffa (p.e.c. daniela.buffa@ordineavvocativercelli.eu, fax 0161.501192, cod. fisc. BFFDNL57H61L750Z), dai quali è rappresentata e difesa per delega su foglio a parte.

\*

indice

premessa.....	pag. 2
le cause del sovraindebitamento.....	pag. 6
sussistenza dei requisiti della procedura.....	pag. 8
i beni messi a disposizione dei creditori.....	pag. 9
a) quota di due immobili residenziali.....	pag. 9
b) autovettura.....	pag. 11
c) mobili e attrezzature del negozio.....	pag. 12
d) rimanenze di magazzino.....	pag. 13
e) quota di retribuzione.....	pag. 13



la posizione debitoria della ricorrente.....	pag. 15
1) crediti in prededuzione.....	pag. 16
2) crediti privilegiati.....	pag. 16
2a) imposta sul valore aggiunto.....	pag. 16
2b) altri crediti privilegiati.....	pag. 16
3) crediti chirografari.....	pag. 17
la proposta di accordo.....	pag. 18
i termini di pagamento.....	pag. 21
riepilogo della proposta.....	pag. 21
le variazioni introdotte dal professionista incaricato.....	pag. 22
conclusioni.....	pag. 24
elenco documenti.....	pag. 24

\*

premessa

Con istanza depositata il 26.3.2018 la signora Paola Savio ha chiesto al Presidente del Tribunale di Vercelli di nominare un professionista, ai sensi degli artt. 15, comma 9, e 20, comma 2, L. 27.1.2012 n.3

Con provvedimento del 5.4.2018 il Giudice delegato, dott.ssa Claudia Gentili, nominava quale professionista incaricato dello svolgimento dei compiti di legge l'avv. Domenico Monteleone, dichiarando la chiusura della fase preliminare della procedura (R.G. 505/2018).

In data 8.2.2019 veniva depositata la proposta di accordo (doc.



65), dando vita alla fase sostanziale della procedura: la numerazione dei documenti ivi allegati, da 1 a 64, resta identica nel presente atto, in modo da renderne più agevole la lettura.

Dato che erano sorte divergenze ermeneutiche tra gli scriventi procuratori ed il professionista incaricato in ordine all'attestazione di fattibilità ed alle indagini correlate, la prima parte della proposta di accordo illustrava la posizione della ricorrente e le ragioni della mancata produzione di alcuni documenti alla stessa richiesti.

A sua volta il professionista incaricato affermava, nella propria Relazione del 5.2.2019 (doc. 64), di non poter esprimere un giudizio in merito alla fattibilità della proposta, in quanto riteneva imprescindibile l'analisi della documentazione non fornitagli dagli scriventi procuratori, *"benché, ipoteticamente, la proposta formulata dalla debitrice costituisca la più conveniente per l'intero ceto creditorio il quale, in caso di mancata omologa, vedrebbe compromessa la possibilità di vedere soddisfatti i rispettivi crediti in misura superiore a quella prospettata dall'istante e verosimilmente avallabile dallo scrivente professionista"* (pag. 27).

Nelle pagine precedenti della Relazione veniva svolta una particolareggiata e positiva valutazione della proposta in questione, rilevando che *"dai riscontri pervenuti [da parte dei creditori] è possibile affermare la veridicità delle dichiarazioni*



rese dall'istante" (pag. 14) e che, se la documentazione analizzata fosse stata completa e non sussistessero frodi ai creditori, allora si potrebbe addivenire – in ipotesi – ad un parere positivo circa la fattibilità dell'accordo proposto per le ragioni di seguito esposte" (pag.23).

Con decreto del 26.2.2019 il Tribunale di Vercelli accoglieva le riserve espresse dal professionista incaricato e dichiarava inammissibile la proposta di piano (doc. 66).

La ricorrente in data 11.3.2019 proponeva reclamo al Collegio (doc. 67), che veniva anch'esso respinto dal Tribunale di Vercelli con decreto del 18.4.2019 (doc. 68).

La signora Savio ha preso atto del mancato accoglimento della propria prospettazione ed ha trasmesso allo Studio Monteleone gli estratti conto degli anni 2011–2012 e 2017–2018 (doc. 69-72), nonché copia di 43 assegni emessi negli anni 2011–2012 (doc. 73): il mancato reperimento dei restanti 5 assegni non è imputabile alla ricorrente, come risulta dalla dichiarazione rilasciata da Banca Sella il 14.10.2019 (doc. 74).

Su richiesta successiva del professionista incaricato, sono stati inviati allo stesso i seguenti ulteriori documenti: visure ipotecarie aggiornate (doc. 75), modello unico 2019 (doc. 6 tris), estratti conto 2014-2016 e 2019 del conto corrente aziendale (doc.ti 76-78 bis), estratti conto 2014-2019 del conto corrente di famiglia, cointestato alla ricorrente ed al coniuge (doc.ti 79-85), contratto



di assunzione a tempo indeterminato (doc. 37 octies).

In particolare la ricerca degli assegni, risalenti a numerosi anni addietro, ha richiesto molto tempo, determinando un sensibile ma involontario ritardo – successivamente aggravato dall'emergenza sanitaria nazionale - nella ripresentazione della proposta di accordo da parte della signora Savio.

Nel frattempo l'Agenzia Entrate-Riscossione ha iscritto ipoteca sulle quote di beni immobili di proprietà della istante (doc. 86), mentre Banca Sella ha ceduto il proprio credito alla Società B2 Kapital Investment S.r.l., come risulta da comunicazione di quest'ultima in data 19.12.2019 (doc. 87).

Alla luce della documentazione integrativa l'avv. Monteleone ha sciolto le precedenti riserve ed ha espresso un positivo giudizio di fattibilità della proposta di accordo nella propria seconda Relazione del 21.7.2020, ampiamente motivata (doc. 88): tale atto, per l'importanza che riveste, verrà di certo analizzato con attenzione dal Giudice e, nell'auspicato seguito della procedura, dai creditori, per cui si omette di riassumerne il contenuto, in coerenza con il reiterato invito dell'ordinamento ad evitare ripetizioni e prolissità negli atti giudiziari.

La giurisprudenza di legittimità, citata anche dal professionista delegato, ha interpretato l'art. 7, comma 2, punto b, L. n. 3/2012 nel senso della reiterabilità della proposta di accordo o di piano che sia stata respinta senza previo esame del merito, come nel



nostro caso (Cass. 26.11.2018 n. 30534; Cass. 1.2.2016 n. 1869).

Con il presente atto viene pertanto rinnovata senza modifiche la precedente proposta, che, come si è detto, era stata giudicata vantaggiosa per i creditori già nella prima Relazione del professionista incaricato (doc. 64): dato che il trascorrere del tempo ha modificato alcune voci di credito, rilevate ed elencate dall'Avv. Monteleone nella seconda Relazione, commenteremo tali variazioni nel paragrafo conclusivo.

\*

#### le cause del sovraindebitamento

La signora Paola Savio era titolare di una ditta individuale denominata " Corso Italia News ", sita in Santhià, Corso Nuova Italia n.160, che ha dovuto cessare l'attività a dicembre del 2017 per i motivi sotto illustrati (doc.1).

La ricorrente si trova in una una situazione di sovraindebitamento, cioè di insanabile squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio per farvi fronte.

Già da qualche anno, si era verificata una riduzione delle vendite causata, innanzitutto, dalla generale crisi del settore di vendita al dettaglio di abbigliamento per adulti e, in particolare, dalla apertura di grandi centri commerciali raggiungibili in automobile in trenta-quaranta minuti ("Outlet" di Vicolungo, "Gli Orsi" di Biella).



Costituisce fatto notorio il successo di tali strutture, ove ha sede un gran numero di negozi, che vengono visitati in maniera massiccia durante i fine settimana e nei giorni festivi: alcuni punti vendita offrono le stesse linee di prodotto già poste in vendita dalla ricorrente, ma con prezzi decisamente inferiori.

Ulteriore fattore di crisi, e non il meno importante, è dato dalla chiusura al traffico veicolare del Corso Nuova Italia, in cui il negozio aveva sede, disposta dall'Amministrazione comunale di Santhià nel 2012.

I commercianti del centro storico avevano vivacemente contestato tale scelta che avrebbe sensibilmente diminuito la frequentazione della predetta via, ma le loro richieste non erano state accolte, come risulta da alcuni articoli di giornale (doc.ti 2-4).

Per questi fattori si era già ridotta consistentemente la clientela, portando l'attività in perdita, ma la signora Savio, che amava profondamente il proprio lavoro, resisteva in attesa dell'auspicata ripresa economica.

La situazione di crisi si è definitivamente aggravata per la verifica fiscale relativa al periodo d'imposta 2012, effettuata nel 2015 presso il negozio da parte della Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Vercelli .

L'organo accertatore imputava alla Ditta maggiori ricavi per €. 78.726,00, rispetto a quelli dichiarati, da assoggettare a tassazione IRPEF, IVA , IRAP, addizionali regionali e comunali.



I maggiori ricavi determinati dall'Agenzia delle Entrate derivavano dall'imputazione del ricarico del 95,06% su ogni abito o accessorio venduto nel negozio: questo ricarico, molto elevato, viene in effetti preteso dalle ditte produttrici ma non tiene conto dei forti sconti che il commerciante al minuto deve accordare alla clientela per non perderne ulteriori quote.

In data 21.01.2017 è stato emesso un avviso di accertamento di € 57.086,52 (doc.ti 5-6), inviato a mezzo del servizio postale alla residenza della signora Savio, ove peraltro né lei né il marito erano presenti durante quasi tutta la giornata per ragioni di lavoro.

La ricorrente non ha rinvenuto nella propria cassetta delle lettere alcun avviso di deposito dell'atto che l'ufficiale postale non aveva potuto notificare a mano, ma non è in grado di dimostrarlo, trattandosi di prova negativa, mentre, per contro, la procedura seguita dall'Agenzia delle Entrate appare rispettosa delle norme di legge: pertanto non è stato possibile sviluppare una dialettica amministrativa e/o processuale volta alla riduzione dell'addebito.

\*

#### sussistenza dei requisiti della procedura

La Ditta della signora Paola Savio non è assoggettabile a procedure concorsuali ai sensi dall'art.1 del R.D.16.03.1942 n. 67, in quanto può dimostrare il possesso congiunto dei tre seguenti requisiti:





- aver avuto, nei tre esercizi precedenti il deposito della proposta, un attivo patrimoniale di ammontare annuo non superiore ai 300.000,00 euro,
- aver realizzato nei predetti tre esercizi precedenti , ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore a duecentomila euro,
- avere un ammontare di debiti non superiore a cinquecentomila euro.

Quale dimostrazione, sono prodotti i seguenti documenti: modello unico degli anni 2019, 2018, 2017, 2016 e 2015 (doc.ti 6 bis, 6 tris, 7, 8 e 9).

La debitrice intende formulare, per la prima volta (trattandosi di mero rinnovo della precedente istanza), una proposta di accordo sulla ristrutturazione del debito, che preveda scadenze e modalità di pagamento.

\*

i beni messi a disposizione dei creditori

*a) quota di due immobili residenziali*

La signora Savio ha ereditato una quota di due unità immobiliari dal padre Clodomiro Savio, in comunione ereditaria con la madre Giuseppina Bocci, già proprietaria del 50%, e con i fratelli Massimo, Patrizia, Maurizio e Stefano.

Si tratta di due abitazioni, descritte e stimate dall'arch. Milco Viviani di Santhià nella relazione allegata come documento n. 10.



Il fratello Stefano e suo figlio Lorenzo, nonché gli eredi del fratello Maurizio, hanno rinunciato alla loro quota di proprietà a beneficio dei coeredi (doc.ti 11-13).

I signori Massimo e Patrizia Savio sono disposti ad acquistare le quote di proprietà della ricorrente a condizione che il piano di esdebitazione venga approvato, come da dichiarazione rilasciata dagli stessi, che prevede la stipulazione dell'atto pubblico entro i tre mesi successivi all'approvazione del piano (doc. 14).

L'immobile di Santhià è valutato per l'intero in € 265.000,00, mentre l'immobile di Boccioleto è valutato per l'intero in € 71.000,00, e così complessivamente € 336.000,00.

Le quote di competenza della signora Paola Savio (10.54%) ammontano rispettivamente ad € 27.972,23 e ad € 7.494,46, per complessivi € 35.466,69 ( doc. 10).

Al fine di offrire ai creditori maggiori garanzie sulla congruità della somma messa a loro disposizione, la ricorrente ha incaricato un secondo tecnico, il geom. Cesare Baroli di Santhià, di verificare la stima dell'arch. Milco Viviani, ottenendo il responso positivo che si allega come documento n. 15.

In particolare, risulta che il valore complessivo del patrimonio immobiliare in questione è compreso tra € 307.600,00 ed € 343.200,00, la cui media aritmetica è pari ad € 325.400,00: poiché la stima dell'arch. Viviani (€ 336.000,00) si colloca tra il valore medio e quello massimo, ne appare confermata la



correttezza e serietà.

I promittenti acquirenti hanno consegnato agli scriventi procuratori in deposito fiduciario due assegni circolari di € 1.775,00 ciascuno, pari complessivamente al 10% del prezzo offerto, il cui importo verrà trattenuto in conto prezzo in caso di esito positivo della procedura oppure sarà restituito ai congiunti della signora Savio qualora la presente proposta di accordo non venisse accolta (doc.ti 16 e 17).

Questa operazione permette di offrire ai creditori il valore reale delle quote immobiliari, mentre la vendita all'asta degli interi immobili, oltre a richiedere un lungo lasso di tempo, difficilmente garantirebbe il medesimo risultato, data la prassi, ormai invalsa tra i potenziali acquirenti, di attendere alcuni ribassi d'asta prima di chiedere l'aggiudicazione di edifici soggetti ad espropriazione forzata.

Si producono i certificati ventennali sulle iscrizioni e trascrizioni relative agli immobili in questione (doc.ti 18-20).

#### *b) autovettura*

la signora Savio era proprietaria di una autovettura Peugeot 208 tg DX373JX, immatricolata nel 2009 e ricompresa nei beni aziendali (doc. 21), valutabile in €. 1.400,00 se venduta ad una concessionaria ed in €. 2.900,00 se acquistata da un privato, come risulta da stima Eurotax reperita su Internet ( doc. 22).

L'istante ha emesso autofattura (doc. 23) di € 2.196,00 lordi (pari



ad € 1.800,00 + I.V.A.) alla propria ditta individuale ed è riuscita a vendere l'auto al prezzo di € 3.638,00, che ha messo a disposizione dei creditori, consegnando in deposito fiduciario agli scriventi procuratori assegno circolare di € 2.196,00 (doc. 24) ed € 1.442,00 in contanti.

Anche in questo caso l'iniziativa della ricorrente ha consentito di mettere a disposizione dei creditori un prezzo ben superiore a quello ricavabile da una vendita all'asta giudiziaria, e addirittura superiore alla stima Eurotax.

*c) mobili e attrezzature del negozio*

L'arredamento del negozio è stato acquistato nel 2004 ed integrato nel 2006, come risulta dettagliato nelle scritture contabili (doc.25).

I mobili e le attrezzature usati non hanno un valore elevato, perché è difficile rinvenire per essi una nuova collocazione cui si attagliano misure, altezze, aree di ingombro, colori, ecc.

Uno dei fratelli della ricorrente, Massimo Savio, nella sua qualità di socio della s.n.c. Dakota di Savio Massimo e Olmo Laura, che opera nel medesimo settore dell'abbigliamento, ha affittato i locali già occupati dalla istante per aprirvi una nuova attività (doc. 26).

La società Dakota ha offerto la somma di €. 3.660,00 lordi (€ 3.000,00 + I.V.A.) per tutto l'arredamento del negozio e l'offerta è apparsa congrua per i motivi sopra illustrati: anche tale importo è stato depositato presso i legali della ricorrente ed è a



disposizione dei creditori (doc.ti 27 e 28).

*d) rimanenze di magazzino*

Il magazzino era costituito da capi in parte recenti ed in parte datati, ma i commercianti che acquistano giacenze in blocco offrono pochi euro per capo, come è noto tra gli operatori del settore dell'abbigliamento.

Il sig. Dario Scarpelli di Moncalieri (TO) ha acquistato tutte le rimanenze di magazzino corrispondendo la somma lorda di € 1.098,00 (€ 900,00 più I.V.A.), come da fattura n.1 del 2018 ( doc. 29).

Tale prezzo, paragonato alle altre offerte raccolte dalla signora Savio, è da considerarsi vantaggioso per i creditori, cui è stato destinato mediante deposito fiduciario in contanti presso gli scriventi procuratori.

*e) quota di retribuzione*

La ricorrente non è ancora in età pensionabile e si è posta alla ricerca di un lavoro subordinato: per fortuna la Società Dakota, di cui, come si è detto sopra, è legale rappresentante il fratello Massimo, ha deciso di aprire una unità locale nella sede della Ditta individuale cessata ed ha deciso di avvalersi dell'esperienza e della professionalità della istante, offrendole un impiego a tempo determinato ed a tempo parziale, di 20 ore settimanali, con la qualifica di aiuto-commessa.

Il contratto è stato stipulato con durata semestrale, dal marzo



all'agosto 2018, ed è stato rinnovato per un altro semestre, dall'agosto 2018 al febbraio 2019 (doc.ti 30 e 31).

La retribuzione ammonta a circa € 800,00 netti mensili, già comprensivi di quote di tredicesima e quattordicesima mensilità: nelle buste paga successive a marzo l'importo netto è minore perché la signora Savio ha preferito sospendere sino al conguaglio di fine anno le detrazioni fiscali a lei spettanti, ma tale scelta non incide sul rapporto con i creditori (doc.ti 32-37 *octies*).

La ricorrente è coniugata con il sig. Gianni Tomalino come da certificato di stato di famiglia (doc. 38) .

Il marito svolgeva attività di lavoro autonomo nel settore della riparazione e produzione di macchine utensili, che ha dovuto cessare nel 2017 in quanto antieconomica: a riprova si allegano le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni del sig. Tomalino (doc.ti 39-41).

Il coniuge dell'istante ha lavorato per tre mesi come dipendente tra la fine del 2017 e l'inizio del 2018 ed ha sottoscritto un nuovo contratto di lavoro a tempo determinato per un anno, che prevede una retribuzione lorda annuale pari ad € 30.000,00 ed una retribuzione mensile netta pari a circa € 1.600,00 (doc.ti 42-43).

Le spese medie mensili necessarie al sostentamento del nucleo familiare della signora Savio vengono così indicate: € 400,00 per canone locatizio, € 600,00 per spese alimentari e conduzione della casa, € 500,00 per riscaldamento, utenze varie e tasse



comunali, € 250,00 per spese di abbigliamento, mediche, varie e imprevisti, € 350,00 per manutenzione auto e benzina (il coniuge deve recarsi alla sede di lavoro a proprie spese) e così complessivi € 2.100,00.

I rapporti di lavoro di entrambi i coniugi sono stati successivamente stabilizzati, ma, data la natura alimentare della retribuzione di lavoro subordinato, la signora Savio non può offrire ai creditori più di € 300,00 al mese per un anno intero, aggiungendo così all'attivo l'ulteriore importo di complessivi € 3.600,00, anch'esso già consegnato in deposito fiduciario agli scriventi procuratori.

Inoltre il sig. Tomalino si accolla il costo delle spese legali e peritali sostenute dal coniuge, in modo che l'attivo della Procedura non venga decurtato dei corrispondenti importi (doc. 44).

\*

Da quanto sopra esposto risulta che la ricorrente può mettere a disposizione dei creditori la complessiva somma di **€ 47.462,69**, di cui € 35.466,69 ricavabili dalla vendita di beni immobili, € 8.396,00 ricavati dalla vendita di beni mobili ed € 3.600,00 in parte già ricavati ed in parte ricavabili dal proprio reddito di lavoro dipendente.

\*

la posizione debitoria della ricorrente



1) crediti in prededuzione

compenso del professionista nominato € 5.000,00

\*

2) crediti privilegiati

2a) imposta sul valore aggiunto

anno 2012	€ 14.647,00
anno 2016	€ 6.257,00
anno 2017	€ 4.693,00
anno 2018	<u>€ 2.168,83</u>
	€ 27.765,83

2b) altri crediti privilegiati

Studio Gorniero	€ 2.471,60
contributi I.V.S. 2012 iscritti a ruolo	€ 7.437,82
contributi I.V.S. 2017 iscritti a ruolo	€ 920,76
contributi I.V.S. 2017 non iscritti a ruolo	€ 920,71
50% sanzioni e interessi su contributi 2012	€ 2.610,41
50% sanzioni su contributi 2017 a ruolo	€ 24,84
50% sanzioni su contributi 2017 non a ruolo	€ 7,70
interessi di mora su contributi 2017 a ruolo	€ 17,63
interessi su I.V.A. 2012	€ 2.264,87
I.R.P.E.F. 2012	€ 14.532,00
interessi su I.R.P.E.F. 2012	€ 2.102,16
I.R.A.P. 2012	€ 2.019,00
interessi su I.R.A.P. 2012	€ 292,06





addizionale regionale I.R.P.E.F. 2012	€	833,00
interessi su add. reg. I.R.P.E.F. 2012	€	120,50
addizionale comunale I.R.P.E.F. 2012	€	289,00
interessi su add. com. I.R.P.E.F. 2012	€	41,81
sanzioni su imposte 2012	€	19.773,00
interessi su I.V.A. 2016	€	383,61
interessi su I.V.A. 2017	€	156,35
interessi su I.V.A. 2018	€	650,65
sanzioni su I.V.A. 2016	€	2.028,00
sanzioni su I.V.A. 2017	€	1.407,90
sanzioni su I.V.A. 2018	€	48,49
interessi di mora indicati nei ruoli esattoriali	€	<u>2.235,19</u>
	€	63.589,06

\*

### 3) crediti chirografari

I.V.A. su compenso Studio Gomiero	€	466,74
50% sanzioni su contributi I.V.S. 2012 a ruolo	€	2.610,41
50% sanzioni su contributi I.V.S. 2017 a ruolo	€	24,84
50% sanzioni su contributi 2017 non a ruolo	€	7,70
notifica avviso accertamento Agenzia Entrate	€	9,88
aggi e notifiche esattoriali per crediti A.E.	€	4.456,83
aggi e notifiche esattoriali per crediti I.N.P.S.	€	447,26
scoperto su conto Banca Sella	€	23.230,94



rimborso mutuo Banca Sella                            € 2.176,95  
    € 33.431,55

\*

Il debito totale della ricorrente ammonta ad **€ 124.786,44**, oltre ad **€ 5.000,00** per spese di procedura, e pertanto complessivi **€ 129.786,44**.

A conferma delle somme indicate si producono i documenti 5, 6 e da 45 a 54.

Pur risultando parzialmente diversi i criteri di aggregazione dei dati adottati rispettivamente dall'Agenzia delle Entrate (doc.ti 45 e 46) e dagli scriventi procuratori, l'accurato esame dei due conteggi consente di verificarne la sostanziale omogeneità: solo su di un punto si dissente dall'Amministrazione Finanziaria, e cioè sull'attribuzione del privilegio al credito per aggio esattoriale, che a nostro parere è di natura chirografaria.

In ogni caso, dopo il ricevimento delle comunicazioni del 18 dicembre scorso, parte ricorrente ha modificato alcune voci dei propri conteggi, per renderle più facilmente confrontabili con le omologhe elaborazioni di parte creditrice.

\*

la proposta di accordo

Deducendo dall'attivo di € 47.462,69 le spese di procedura (€ 5.000,00), l'importo da assegnare ai creditori ammonta ad € 42.462,69.



L'art. 7, comma 1, L. 27.1.2012 n. 3, prescrive il pagamento integrale dell'imposta sul valore aggiunto.

Con riguardo agli accordi di ristrutturazione previsti dall'art. 182-bis R.D. 16.3.1942 n. 267 tale norma è stata soppressa dall'art. 1, comma 81, L. 11.12.2016 n. 232, ma è ancora vigente in materia di esdebitazione e va rispettata, anche se la diversità di trattamento sembra conseguire più ad un difetto di coordinamento che ad una consapevole scelta del legislatore.

La norma speciale deroga alla disciplina generale prevista dal libro VI, titolo III, capo II del codice civile, trasformando di fatto il credito privilegiato dello Stato a titolo di I.V.A. in credito prededucibile.

Deducendo dall'attivo di € 42.462,69 l'importo di € 27.765,83 residuano € 14.696,86 da assegnare agli altri crediti.

Pur ritenendo doveroso il sostanziale rispetto dell'ordine dei privilegi (artt. 2751 *bis* - 2754, 2759, 2777 -2778 cod. civ.), sembra consentito introdurre un moderato contemperamento, alla luce della natura negoziale della proposta e dell'esigenza equitativa di garantire un sia pur minimo ristoro ad ogni classe di creditori.

In questa ottica si propone di corrispondere il 70% dei compensi professionali dello Studio Gomiero (€ 1.730,12 su di un credito di € 2.471,60) ed il 70% dei contributi previdenziali I.V.S. (€ 6.495,50 su di un credito di € 9.279,29).



Residuerrebbe un attivo di € 6.471,24 (€ 14.696,86 - € 8.225,62).

La ricorrente propone di soddisfare i crediti privilegiati di grado inferiore (pari a complessivi € 51.838,17) nella misura del 9% (pari a complessivi € 4.665,43: si tratta di € 239,45 (su € 2.660,58) a favore dell'I.N.P.S. a titolo di sanzioni e interessi e di € 4.425,98 (su € 49.177,59) a favore dell'Agenzia delle Entrate, a titolo di tributi diversi dall'I.V.A., sanzioni ed interessi.

Il divario tra le due percentuali appare fortemente attenuato se si considera che l'Agenzia delle Entrate percepirebbe complessivamente l'importo di € 32.201,69 (€ 27.765,83 + € 4.425,98 + € 9,88), pari a circa il 42% del suo credito totale (€ 76.953,30, dato da € 27.765,83 per I.V.A. + € 49.177,59 per altri crediti privilegiati + € 9,88 per crediti chirografari).

Inoltre la somma offerta coprirebbe quasi il 71% dell'ammontare dei soli tributi, al netto di sanzioni ed interessi (€ 45.438,83).

Con l'importo residuo di € 1.805,81 (€ 6.471,24 - € 4.665,43) è possibile pagare ai creditori chirografari il 5,4% (per l'esattezza, il 5,4015%) di quanto loro dovuto (€ 33.431,55), ed in particolare: € 25,21 a favore dello Studio Gomiero (in conto I.V.A. sul compenso, pari ad € 466,74), € 142,76 a favore dell'I.N.P.S. (in conto sanzioni sui contributi non versati, pari ad € 2.642,95), € 0,53 a favore dell'Agenzia delle Entrate (a titolo di rimborso costo notifica, pari ad € 9,88), € 264,89 a favore di Agenzia delle Entrate - Riscossione (in conto aggi esattoriali e costo notifiche,



pari a complessivi € 4.904,09), € 1.372,41 a favore di B2 Kapital Investment S.r.l., quale cessionaria del credito di Banca Sella (in conto fido e mutuo non rimborsati, per l'importo complessivo di € 25.407,89).

\*

#### i termini di pagamento

Per quanto riguarda i termini di pagamento, si propone:

- entro i quindici giorni successivi all'approvazione giudiziaria della proposta di accordo le somme custodite in deposito fiduciario dagli scriventi procuratori verranno utilizzate per pagare le spese di procedura liquidate in prededuzione e per soddisfare parzialmente il credito I.V.A. dell'Agenzia delle Entrate;
- entro tre mesi dall'approvazione dell'accordo verrà corrisposto il ricavato della vendita delle quote immobiliari, destinando lo stesso al saldo del credito I.V.A dell'Agenzia delle Entrate ed al versamento di tutti gli altri importi offerti ai creditori nella presente proposta, sempre a cura degli scriventi procuratori.

\*

#### riepilogo della proposta

Le spese di procedura in prededuzione ammontano ad € **5.000,00**.

La massa creditoria ammonta ad € **124.786,44**, di cui € 27.765,83,00 in via privilegiata a titolo di I.V.A., € 63.589,06 a diverso titolo di privilegio ed € 33.431,55 in via chirografaria.



L'attivo ammonta ad **€ 47.462,69**, di cui € 5.000,00 destinati alle spese di procedura ed € 42.462,69 offerti ai creditori.

I crediti privilegiati (€ 91.354,89) verrebbero soddisfatti nella misura complessiva del 44,5% (€ 40.656,88 - in particolare, il credito I.V.A. verrebbe soddisfatto al 100%, il credito professionale ed il credito contributivo I.V.S. al 70% e gli altri crediti privilegiati al 9%).

Ai crediti chirografari verrebbe destinato un importo pari al 5,4 del loro ammontare.

La somma offerta al netto delle spese di procedura, pari a complessivi € 42.462,69, copre il 34% del debito totale.

I singoli creditori percepirebbero le seguenti somme:

Agenzia delle Entrate **€ 32.201,69** (€ 27.765,83 + € 4.425,98 + 9.88);

Studio Gomiero **€ 1.755,33** (€ 1.730,12 + € 25,21);

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - I.N.P.S. **€ 6.877,71** (€ 6.495,50 + € 239,45 + € 142,76);

Agenzia delle Entrate - Riscossione **€ 264,89**;

B2 Kapital Investment S.r.l., quale cessionaria del credito di Banca Sella **€ 1.372,41.**

\*

le variazioni introdotte dal professionista incaricato

Come si è spiegato sopra, la presente procedura è stata sospesa per divergenze ermeneutiche che hanno richiesto un intervento



giudiziale: nel merito, non si sono sinora manifestati ostacoli derivanti dall'entità e dalle modalità di versamento delle somme offerte dalla signora Savio.

Per questo il presente ricorso viene intestato come rinnovazione della precedente proposta, anche perché l'istante non è in grado di aumentare la propria offerta in considerazione dell'intervenuto aumento degli accessori dei crediti (in particolare interessi, sanzioni, aggi esattoriali), ma è tuttora convinta che le somme messe a disposizione dei creditori nell'ambito della procedura siano idonee ad attenuare anche per questi ultimi le conseguenze di una crisi cui non è possibile porre rimedio.

Pertanto la proposta, pur corretta dall'avv. Monteleone nel calcolo delle percentuali di soddisfacimento, resta ancora vantaggiosa per la massa creditoria rispetto alle altre soluzioni in concreto ipotizzabili, come del resto attestato nella seconda Relazione del professionista delegato (ed in parte già nella prima).

E' doveroso però osservare che il credito I.V.A. riferito all'anno 2017 viene oggi indicato dall'Agenzia delle Entrate in € 6.172,71 (pag. 17 della Relazione 21.7.2020 – doc. 88), mentre in data 18.12.2018 lo stesso credito veniva quantificato in € 4.693,00 (doc. 45).

E' opportuno che nel seguito della procedura l'Agenzia delle Entrate chiarisca il divario tra le due cifre (pari a circa € 1.480,00), in modo che non vengano commessi errori involontari



nella definitiva assegnazione di quella pur modesta somma.

\*

Per le ragioni sopra esposte la signora Paola Savio

c h i e d e

che il Tribunale di Vercelli dia corso al procedimento previsto dall'art. 10 L. 27.1.2012 n. 3 e, ove sia raggiunto l'accordo con i creditori, ne pronunci la omologazione.

\*

Vercelli, 29 luglio 2020

avv. Edmondo Dibitonto

avv. Daniela Buffa

